



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1513**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FRANCO GUERRA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 12990 del 27 febbraio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Franco Guerra, nato a Lugo (RA) il 5 novembre 1963;

VISTA la nota del 17 maggio 2019 (prot. n. 37482 del 20 maggio 2019) con cui la Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso all'Organismo un esposto avente ad oggetto presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Franco Guerra nell'esercizio della sua attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 7 novembre 2019 (prot. n. 79605 di pari data) con la quale Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Franco Guerra;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 29 aprile 2020 (prot. n. 21091/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Franco Guerra, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 Consob del 29 ottobre 2007), per aver violato i principi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria:

- i) continuando a fornire servizi di consulenza finanziaria in favore della cliente, fino al decesso della medesima, in sostanziale conflitto di interessi e in assenza di adeguati presidi;
- ii) omettendo di informare l'Intermediario di essere stato nominato erede testamentario universale, insieme ai componenti del suo nucleo familiare, da parte di una cliente;

RILEVATO che, con note del 4 maggio 2020 (prot. nn. 21473 e 21475 di pari data), il Sig. Franco Guerra ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 5 maggio 2020 (prot. nn. 21665 e 21666 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Franco Guerra, pervenute con nota del 22 giugno 2020 (prot. n. 27781 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 18 settembre 2020 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 42597/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Franco Guerra e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Franco Guerra, con nota del 13 ottobre 2020 (prot. n. 49042 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Franco Guerra le sopracitate violazioni dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) - consistente nell'aver omesso di informare l'Intermediario di essere stato nominato erede testamentario da parte di una cliente, nonché continuato a fornire servizi di consulenza finanziaria in favore della cliente, fino al decesso della medesima, in sostanziale conflitto di interessi - non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:
  - da un lato, la riferibilità delle condotte poste in essere dal consulente ad una sola cliente e l'assenza di qualsiasi precedente a carico dello stesso;
  - dall'altro, la grave violazione delle regole di comportamento che presidono il corretto esercizio della professione di consulente finanziario, la totale assenza di trasparenza nei confronti dell'Intermediario al fine di occultare allo stesso l'assunzione della qualifica di erede testamentario di una cliente, lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario per un arco temporale estremamente ampio in sostanziale conflitto d'interessi, nonché la rilevante entità del beneficio che è stato tenuto occultato all'Intermediario;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta imputabile al Sig. Franco Guerra a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Franco Guerra, nato a Lugo (RA) il 5 novembre 1963, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti